

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1351 DEL 15/07/2022

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: IMMOBILE DENOMINATO “PALESTRA DI VIA MARCONI”, DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SCHIO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO CON IL COMUNE DI SCHIO PER SVOLGERE ATTIVITÀ SANITARIA LEGATA ALL'EMERGENZA COVID-19.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC SERVIZI TECNICHE PATRIMONIALI
Anno Proposta: 2022 Numero Proposta: 1503/22

Il Direttore dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Daniele Panizzo

Il Direttore dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali riferisce quanto di seguito.

Premesso che:

- con dichiarazione dell'11 marzo 2020 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- con Decreto del 12 marzo 2021 è stato approvato il Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 costituito dal documento recante «Elementi di preparazione della strategia vaccinale», di cui al decreto 2 gennaio 2021 nonché dal documento recante «Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19»;
- il 13 marzo 2021 è stato diffuso il Piano vaccinale del Commissario straordinario per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale, elaborato in armonia con il Piano strategico nazionale del Ministero della Salute;
- con Decreto del 1 aprile 2021 n.44 sono state introdotte “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;
- con Decreto del 7 gennaio 2022 n.1 sono state introdotte “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”;
- lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è stato dichiarato e prorogato con delibere del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221; in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è terminato il 31 marzo 2022;
- dal 1° aprile 2022 (Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza) sono cessati i poteri emergenziali del Capo della Protezione civile e quelli del Commissario straordinario. Al suo posto è stata istituita un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che si coordina con il Ministero della Salute
- con Circolare del Ministero della Salute dell'8 Aprile 2022 si danno indicazioni sulla somministrazione della seconda dose di richiamo (second booster) nell'ambito della campagna di vaccinazioni anti Covid-19.

Considerato che:

- l'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana intende adibire ad attività sanitaria legata all'emergenza Covid-19 alcuni ambienti individuati presso l'immobile denominato “Palestra di Via Marconi”, di proprietà del Comune di Schio, catastalmente identificato al C.F., Comune Censuario di Schio, Fg. 14, M.N. 6 sub 1, in quanto, a seguito di sopralluogo congiunto tra i due Enti, è risultato che tali locali sono particolarmente adatti a tale funzione;

- l'ULSS 7 – Pedemontana ha chiesto al Comune di Schio, con nota prot. n. 54464 del 15.06.2022, in relazione al piano vaccinale anti Covid19 della popolazione, la disponibilità all'utilizzo, a titolo gratuito, del sopra citato immobile denominato "Palestra di via Marconi" in quanto vi è la necessità di avere a disposizione dei locali idonei allo svolgimento del suddetto piano;
- il Comune di Schio ha dato la propria disponibilità di procedere alla concessione in comodato gratuito all'ULSS 7 dell'immobile denominato "Palestra di via Marconi" come sopra individuato.
- l'ULSS 7 Pedemontana ed il Comune di Schio, anche a seguito di scambio di corrispondenza, hanno ritenuto di condividere uno schema di contratto di comodato, a titolo gratuito, con scadenza il 31 dicembre 2022, decorrente dal 25 luglio 2022 per regolamentare l'utilizzo dell'immobile di cui sopra, schema di contratto allegato alla presente proposta;
- lo schema di contratto di comodato, come concordato tra le Parti, è costituito dai seguenti elementi essenziali:
 - immobile: denominato "Palestra di Via Marconi", catastalmente identificato al C.F., Comune Censuario di Schio, Fg. 14, M.N. 6 sub 1, per la realizzazione di attività sanitaria legata all'emergenza Covid-19, come contraddistinto nella planimetria allegata al contratto;
 - durata del contratto: dal 25 luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022 (salvo eventuale proroga concordata per iscritto tra le parti);
 - oneri a carico del Concessionario Azienda ULSS 7 Pedemontana: la manutenzione ordinaria dei locali, le spese di pulizia e di smaltimento dei rifiuti sanitari, tutte le spese relative alle utenze ed alle spese condominiali (stimate in € 1.800,00/mese ed eventuale conguaglio, come meglio definite nel contratto), rimborso spese di registrazione del contratto.

Per quanto sopra riportato il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali propone:

- di approvare lo schema di contratto di comodato, allegato al presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante, tra l'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana ed il Comune di Schio, per l'utilizzo dell'immobile denominato "Palestra di Via Marconi", catastalmente identificato al C.F., Comune Censuario di Schio, Fg. 14, M.N. 6 sub 1, per la realizzazione di attività sanitaria legata all'emergenza Covid-19;
- di dare atto che, in quanto Comodatario, l'Azienda ULSS 7 Pedemontana assume l'impegno a corrispondere al Comune di Schio, Comodante, tutte le spese relative alle utenze, alle spese condominiali (stimate in € 1.800,00/mese ed eventuale conguaglio, come meglio definite nel contratto) e alle spese di registrazione del contratto (stimate in € 300,00).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il responsabile del Servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Visto l'art. 32 della L.R. 9/9/1999 n. 46, recante disposizioni sul controllo degli atti delle Aziende Sanitarie;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di contratto di comodato, allegato al presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante, tra l'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana ed il Comune di Schio, per l'utilizzo dell'immobile denominato "Palestra di Via Marconi", catastalmente identificato al C.F., Comune Censuario di Schio, Fg. 14, M.N. 6 sub 1, per la realizzazione di attività sanitaria legata all'emergenza Covid-19, costituito dai seguenti elementi essenziali:
 - immobile: denominato "Palestra di Via Marconi", catastalmente identificato al C.F., Comune Censuario di Schio, Fg. 14, M.N. 6 sub 1, per la realizzazione di attività sanitaria legata all'emergenza Covid-19, come contraddistinto nella planimetria allegata al contratto;
 - durata del contratto: dal 25 luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022 (salvo eventuale proroga concordata per iscritto tra le parti);
 - oneri a carico del Comodatario Azienda ULSS 7 Pedemontana: la manutenzione ordinaria dei locali, le spese di pulizia e di smaltimento dei rifiuti sanitari, tutte le spese relative alle utenze ed alle spese condominiali (stimate in € 1.800,00/mese ed eventuale conguaglio, come meglio definite nel contratto), rimborso spese di registrazione del contratto.
2. di dare atto che, in quanto Comodatario, l'Azienda ULSS 7 Pedemontana assume l'impegno a corrispondere al Comune di Schio, Comodante, tutte le spese relative alle utenze ed alle spese condominiali (stimate in € 1.800,00/mese ed eventuale conguaglio, come meglio definite nel contratto) e le spese di registrazione del contratto (stimate in € 300,00);
3. di dare atto che la spesa complessiva stimata in € 9.750,00, IVA compresa, per rimborso spese condominiali e spese di registrazione, trova copertura finanziaria come segue:

| BILANCIO | PRG. DI SPESA | CONTO | DESCRIZIONE | IMPORTO |
|----------|---------------|-----------|---------------------------------|------------|
| 2022 | 413 | BA2550000 | Altri oneri diversi di gestione | 9.750,00 € |

4. di dar atto che, essendo tale spesa imprevista e non programmata, il Servizio ordinante ha predisposto la richiesta di incremento di spesa per un importo complessivo di € 9.750,00, IVA compresa, da imputare ai conti come meglio indicato al precedente punto 3 e che la stessa verrà inserita nel Bilancio Economico Preventivo 2022 in fase di revisione ed aggiornamento;
5. di dare atto che la presente delibera è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e della L. 190/2012;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 43 del 27.1.2010.

COMODATO A TITOLO GRATUITO ALL'ULSS 7 – PEDEMONTANA, DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO "PALESTRA DI VIA MARCONI" SITO IN VIA MARCONI, 5, IN COMUNE DI SCHIO

TRA

- il **COMUNE DI SCHIO**, con sede in Scho (VI), via Pasini n. 33 – cod.fiscale e P.IVA n. 00402150247, rappresentato dal dirigente del Settore 2 dott. Raffaello Muraro, nato a Vicenza l'1.5.1962, domiciliato presso la sede municipale di cui sopra, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta (Comune di Schio), a ciò legittimato dall'art. 107 del T.U. Enti Locali, da Decreto del Sindaco n. 48/31.5.2021, che di seguito viene denominato anche semplicemente "COMODANTE"

E

- l'**ULSS 7- PEDEMONTANA**, con sede in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40, codice fiscale e P.IVA n. 00913439245, legalmente rappresentata dal Direttore Generale dott. Carlo Bramezza, nato a Treviso (TV) il 4 maggio 1967, domiciliato per la carica presso la sede legale di cui sopra in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 26 del 26 febbraio 2021, che di seguito per comodità espositiva viene denominato anche semplicemente "COMODATARIO"

Premesso che:

- il Comune di Schio è proprietario dell'immobile denominato "Palestra Marconi", situato in Schio (VI), via Marconi, 5 – catastalmente identificato al C.F. Comune Censuario di Schio, Fg 14, MN 6 sub 1;
- l'ULSS 7 – Pedemontana ha chiesto al Comune di Schio – con nota prot. 32915/16.6.2022, la concessione in comodato gratuito, con rimborso spese, per il periodo 15.7.2022/31.12.2022, della palestra di Via Marconi per svolgere attività sanitaria legata all'emergenza Covid-19;
- il Comune di Schio, con Deliberazione di Giunta n., ha dato disponibilità a procedere con la concessione in comodato gratuito all'ULSS 7 dell'immobile denominato "palestra di via Marconi", come sopra individuato;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premesse

Le parti riconoscono la premessa narrativa come parte integrante del presente contratto

Art. 2 – Oggetto e finalità

Il Comodante come sopra rappresentato, concede al Comodatario che – come sopra rappresentato – accetta, il diritto d'uso a titolo gratuito dei locali oltre gli accessori e parti comuni dell'immobile denominato "palestra di Via Marconi", catastalmente identificato al CF Comune Censuario di Schio Fg 14, MN 6 sub 1, meglio evidenziati nella planimetria allegata (Allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto

Art. 3 – Destinazione ed utilizzo

I locali vengono concessi al fine di destinarli ad attività sanitaria legata all'emergenza Covid-19 e dovranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità proprie della stessa.

Il Comodatario si impegna a non destinare l'immobile concesso ad usi diversi da quelli stabiliti se non dietro esplicito consenso scritto del Comune. La richiesta di cambio destinazione ed il relativo consenso dovranno essere redatti in forma scritta.

Nel caso in cui la destinazione convenuta venisse mutata per fatto del comodatario, tale comportamento sarà considerato come fatto risolutivo del contratto con immediata restituzione dei locali, oltre al risarcimento danno.

Art. 4 – Durata

Il presente comodato decorrerà dal 25.07.2022 e avrà scadenza 31.12.2022, salvo eventuale proroga concordata per iscritto tra le parti;

Art. 5 – Locali

Il Comodatario dichiara di aver visionato i locali e di accettarli nello stato di fatto in cui essi si trovano al momento della sottoscrizione del presente contratto.

Il Concedente dichiara la presenza di tutti gli impianti (elettrici, idraulici, ecc...) necessari allo svolgimento dell'attività e che gli stessi sono a norma di legge.

Alla scadenza del contratto, il Concessionario dovrà restituire l'immobile libero da cose e persone e con l'eventuale rimessione in pristino nello stato in cui questi lo hanno ricevuto, oppure con le eventuali migliorie/addizioni, come previsto all'art. 10. In ogni caso la riconsegna avverrà salvo il normale deperimento dovuto all'uso.

Art. 6 – Disciplina del contratto

Le parti espressamente convengono che il presente contratto sia a titolo precario e gratuito, configurando gli estremi del contratto di comodato disciplinato, per tutto quanto non previsto nel presente atto, dalle norme degli artt. 1803-1812 del Codice Civile, alle quali le parti si rimettono.

Art. 7 – Recesso delle parti e revoca

Il Comodante ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto di comodato qualora venga meno la destinazione dei locali o per sopravvenute esigenze, non opponibili da parte del Comodatario. Nel qual caso, il Comodante darà formale disdetta, mediante PEC, con preavviso di lasciar liberi i locali concessi in uso entro giorni 90 (novanta) dalla data di ricezione della comunicazione.

Il Comodatario, in qualsiasi momento, si riserva la stessa facoltà.

Il contratto di comodato potrà essere revocato di diritto per fatto e colpa del Comodatario in caso di mancata osservanza di una qualsiasi delle prescrizioni contrattuali.

Art. 8 – Custodia

Il Comodatario assume in solido la custodia dei locali oggetto del presente atto ed esonera il Comune da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante dalle attività svolte nei locali e conseguenti alla custodia degli stessi, restandone inoltre responsabile ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile e liberando conseguentemente il Comune.

Il Comodatario è costituito, con il ritiro delle chiavi, custode dei locali concessi in comodato e dovrà mantenerli con la diligenza del buon padre di famiglia.

Art. 9 – Danni e responsabilità

Il Comodatario si impegna formalmente ad adottare nello svolgimento della sua attività tutte le misure ed accorgimenti a tutela della pubblica e privata incolumità e ad assumersi ogni e qualsivoglia responsabilità verso terzi, per danni a persone, animali o cose, derivanti dall'uso del bene in oggetto. Sottoscrivendo il presente atto, le parti convengono che il Comune è esonerato da ogni e qualsivoglia responsabilità relativa all'uso dei locali.

Il Comodante dichiara di aver stipulato assicurazione contro l'incendio del fabbricato e di responsabilità civile per danni causati da parte dell'immobile stesso a terzi.

Art. 10 – Migliorie

I locali vengono dati in uso nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Eventuali contestazioni circa lo stato manutentivo dei locali dovranno essere improrogabilmente sollevate in sede di sottoscrizione del presente contratto.

Eventuali lavori edilizi interni richiesti dal Comodatario devono ottenere la preventiva autorizzazione del Comune e saranno eseguiti dal Comodatario a totale suo carico, previo ottenimento delle necessarie concessioni e/o autorizzazioni.

I miglioramenti di qualsiasi specie apportati dal Comodatario restano a totale beneficio del Comune, senza che lo stesso possa vantare diritto a compenso alcuno per le eventuali modificazioni e addizioni, anche se autorizzate.

Alla scadenza, se il comodato non verrà prorogato, o al momento dell'esecutività del recesso o della

risoluzione, i locali dovranno essere restituiti al Comune nelle medesime condizioni nelle quali sono stati consegnati.

Art. 11 – Oneri e spese a carico del Comodatario

Sono a carico del Comodatario, senza che ciò possa essere considerato corrispettivo per il presente comodato:

- a) tutte le riparazioni dovute a un non corretto utilizzo dei locali o delle loro componenti, indipendentemente dal fatto che esse possano configurarsi come manutenzione ordinaria o straordinaria;
- b) tutte le spese relative alle utenze (energia elettrica, riscaldamento, acqua, smaltimento rifiuti urbani) afferenti l'immobile oggetto della presente; a tal riguardo le parti convengono di determinare un importo forfetario mensile pari a € 1.800,00 (milleottocento), derivante dalla stima dei consumi e delle spese effettuata dall'Ufficio Tecnico Comunale; data l'attuale imprevedibilità delle tariffe energetiche, il saldo finale verrà quantificato sulla base degli effettivi consumi e delle fatture pervenute da parte dei gestori dei servizi di rete;
- c) le spese di cui sopra saranno rimborsate al Comodante entro 30 (trenta) giorni dall'effettiva richiesta di rimborso;
- d) tutte le incombenze e spese relative alla pulizia dei locali e smaltimento dei rifiuti sanitari.

Art. 12 – Oneri e spese a carico del Comune

1. La garanzia dell'attivazione delle utenze relative a energia elettrica, riscaldamento, acqua, smaltimento rifiuti urbani
2. Le spese per gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune
3. Detti interventi, in caso d'urgenza, potranno essere effettuati direttamente anche dal Comodatario, previa autorizzazione del Comune.
4. Rimangono comunque a carico del Comodatario i danni subiti da soggetti terzi a causa di mancanza di interventi di manutenzione straordinaria della struttura qualora il Comodatario non abbia provveduto ad avvisare il Comune di imperfezioni, rotture o qualsiasi altro evento che possa determinare l'insorgere della necessità di interventi di manutenzione straordinaria.

Art. 13 – Diritto di accesso ai locali

Il Comodatario si impegna, tramite preventiva richiesta, a consentire ai dipendenti del Comune, o suoi incaricati, l'accesso nei locali oggetto del presente contratto di comodato, per controllare lo stato di manutenzione dello stesso. Tale verifica può essere fatta in orari convenuti e non può intralciare la regolare attività del Comodatario.

Art. 14 – Modifiche alle clausole contrattuali

Ogni modifica eventualmente apportata al presente contratto di comodato dovrà, a pena di nullità, essere redatta in forma scritta. L'adozione di comportamenti contrari al presente contratto di comodato non contestati dall'altra parte saranno qualificati come semplici atti di tolleranza e come tali non idonei a incidere né a modificare per consuetudine o desuetudine sulle clausole redatte per iscritto.

Art. 15 – Divieto di cessione e di subcomodato

E' fatto espresso divieto al Comodatario di cedere a terzi a qualsivoglia titolo, anche parziale, il godimento dei locali senza il consenso scritto del Comune.

In caso di sub-comodato o di cessione non autorizzati, il comodato sarà revocato

Art. 16 – Risoluzione

Il mancato rispetto da parte del Comodatario degli obblighi assunti con la presente convenzione comporterà la sua immediata risoluzione e l'immediata restituzione dei locali, oltre al risarcimento del danno

Art. 17 – Spese di registrazione

Il presente contratto è soggetto a registrazione ai sensi del DPR 131/1986 e s.m.i.

La registrazione verrà effettuata dal Comodante con spese a carico del Comodatario.

Art. 18 – Elezione del domicilio per comunicazioni

Per le finalità di cui ai punti che precedono e per qualsivoglia incombenza di legge, le parti eleggono domicilio rispettivamente:

- il Comune presso la sua sede legale sita in Via Pasini 33
- il Comodatario presso la propria sede legale

Art. 19 – Rinvio normativo

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento alle norme di contabilità pubblica, del Codice Civile e di altre Leggi vigenti in materia di comodato in quanto compatibili ed applicabili

Art. 20 – Foro competente

Le parti convengono che in caso di controversia è competente a conoscere la causa il Tribunale del Foro di Vicenza

Art. 21 – Consenso al trattamento dei dati personali

Le parti si danno reciprocamente atto che, ai fini della sottoscrizione e gestione amministrativo-contabile del presente contratto, ciascuna parte potrà comunicare all'altra parte informazioni che costituiscono dati personali ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali ("Dati Personali").

Ciascuna parte si impegna, in qualità di autonomo titolare, a effettuare il trattamento dei dati personali, nel rispetto della normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 e D.Lgs 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018), esclusivamente per finalità correlate alla gestione ed esecuzione del presente contratto ovvero per l'espletamento di obblighi di legge.

I dati personali verranno conservati da ciascuna parte per il tempo strettamente necessario per tali finalità e quindi non oltre la durata del presente contratto ovvero, successivamente, esclusivamente per specifiche finalità ai sensi di legge (a titolo esemplificativo, ma non tassativo, gli obblighi di tenuta delle scritture contabili per 10 anni)

Art. 22 – Approvazione specifica clausole

A norma dell'art. 1341 del Codice Civile, la parte Comodataria specificatamente approva i patti di cui agli articoli:

Art. 3 – Destinazione ed utilizzo

Art. 4 – Durata

Art. 7 – Recesso delle parti e revoca

Art. 8 – Custodia

Art. 9 – Danni e responsabilità

Art. 11 – Oneri e spese a carico del Comodatario


Art. 15 – Divieto di cessione e subcomodato

Art. 17 – Spese di registrazione

Letto, confermato e sottoscritto

il Comodante
COMUNE DI SCHIO
dott. Raffaello Muraro

Il Comodatario
Azienda ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza



PALESTRA di VIA Nascocci

DI SCHIO